

# *Circolari per la clientela*

## **Principali novità in Materia LAVORO Collegato Lavoro e Legge di Bilancio**

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro:

❖ **Legge n. 203 del 13.12.2024 c.d. Collegato Lavoro, recante “Disposizioni in materia di Lavoro” - G.U. n. 303 del 28.12.2024 - entrate in vigore 12.01.2025**

Argomento	Descrizione
<b>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA (art. 19)</b>	<p><b>L'assenza ingiustificata</b> del lavoratore <b>protratta</b> oltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il termine previsto dal CCNL applicato</li> <li>- 15 giorni, in mancanza di previsione contrattuale</li> </ul> <p><b>comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore</b> salvo che questi dimostri l'impossibilità, per forza di causa maggiore o per fatto imputabile al lavoratore, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.</p> <p>Il datore deve darne comunicazione all'ITL e in tali casi non si applica la procedura per la quale le dimissioni, pena l'inefficacia, debbano esser rese in modalità telematica.</p>

❖ **L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) – S.O. n. 43 alla G.U. n. 305 del 31.12.2024 - entrata in vigore 1.1.2025**

Argomento	Descrizione
<b>Scaglioni IRPEF, Detrazioni e Trattamento Integrativo</b>	<p>Confermate a regime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito stabilite per il 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Fino a 28.000 euro → 23%,</li> <li>➢ Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro → 35%,</li> <li>➢ Oltre 50.000 euro → 43%;</li> </ul> </li> <li>• Detrazione di imposta per reddito di lavoro dipendente e assimilato spettante per i redditi fino a 15.000 euro <b>1.955 euro</b> su base annua;</li> <li>• Trattamento Integrativo della Retribuzione (€ 1.200 annui) per redditi inferiori a € 15.000 a condizione che l'imposta lorda sia superiore a € 1.880.</li> </ul>
<b>Detrazioni per figli a carico</b>	<p>Attribuite a coloro che hanno figli di età superiore a 21 anni <b>ma inferiore a 30 anni</b>, salvo sia accertata la disabilità del soggetto ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992.</p>
<b>Misure per la riduzione del c.d. “Cuneo Fiscale”</b>	<p>Sostituzione del meccanismo che prevedeva il riconoscimento dell'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore (6% e 7%) ai fini di una riduzione del “cunei fiscale” con riconoscimento di un:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bonus</b> ai lavoratori con un <b>reddito complessivo minore o uguale a € 20.000</b> così determinato: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 7,1%, se il reddito di lavoro dip. è &lt;= di € 8.500;</li> <li>➢ 5,3%, se il reddito di lavoro dip. è &gt; di € 8.500 ma &lt;= 15.000;</li> <li>➢ 4,8%, se il reddito di lavoro dip. è &gt; 15.000.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.</p> <p>Il <i>bonus</i> non concorre alla formazione del reddito.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ulteriore Detrazione</b> per coloro che hanno un <b>reddito complessivo tra € 20.001 e € 40.000</b> pari: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ a € 1.000 se il <b>reddito di lavoro dip. è &gt; di € 20.000 ma &lt;= di € 32.000;</b></li> </ul> </li> </ul>

Argomento	Descrizione
	<p>➤ al <b>prodotto tra € 1.000</b> e l'importo corrispondente al <b>rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e € 8.000</b>, se il <b>reddito è &gt; di € 32.000 ma &lt;= a € 40.000</b>.</p> <p>Il riconoscimento verrà effettuato in via automatica, mensilmente, dai sostituti di imposta e il credito maturato per effetto dell'erogazione degli importi sopra descritti potrà esser recuperato in compensazione nei modelli F24.</p>
<p><b>Decontribuzione lavoratrici con figli</b></p>	<p>Introdotta un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico delle lavoratrici dipendenti <b>con almeno due figli</b> e con un <b>reddito annuo</b> imponibile ai fini previdenziali <b>&lt; di € 40.000</b>.</p> <p>Tale decontribuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetterà fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo</li> <li><b>N.B.</b> dal 2027 in caso di almeno 3 figli spetterà fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo);</li> <li>• Per il 2025 e il 2026 non sarà applicato alle lavoratrici già beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall'art 1 co. 180 della L. 213/2023 (esonero della quota IVS a proprio carico per le lavoratrici con 3 o più figli).</li> </ul>
<p><b>Congedo parentale</b></p>	<p>Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all'art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall'1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>all'80%</b> della retribuzione per <b>2 mensilità</b>, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno <b>terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024</b>, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;</li> <li>• <b>all'80%</b> della retribuzione per <b>3 mensilità</b>, per le lavoratrici e i lavoratori che <b>termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024</b>, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.</li> </ul>
<p><b>Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale</b></p>	<p>Dal 01.01.2025 al 30.09.2025 viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 della L. 287/91), e ai lavoratori del comparto del turismo, un trattamento integrativo speciale pari al <b>15% delle retribuzioni lorde</b> corrisposte in relazione al <b>lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi</b>.</p> <p>Il trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2024;</li> <li>• dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione);</li> <li>• su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2024).</li> </ul>
<p><b>Fringe benefit 2025-2026-2027</b> <b>Incremento della soglia di esenzione</b></p>	<p>Analogamente a quanto previsto per il 2024, la soglia di non imponibilità dei <i>fringe benefit</i> per il triennio 2025-2026-2027 è elevata da 258,23 euro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>€ 1.000</b>, per tutti i dipendenti;</li> <li>• <b>€ 2.000</b>, per i soli lavoratori dipendenti con <b>figli fiscalmente a carico</b>.</li> </ul> <p>Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), <b>anche</b> le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle <b>utenze domestiche</b> del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;</li> <li>• delle <b>spese per l'affitto della prima casa</b> ovvero degli <b>interessi sul mutuo</b> relativo alla prima casa.</li> </ul>

Argomento	Descrizione
<p><b>Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese</b></p>	<p>È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con <b>metodi tracciabili</b> (versamento bancario/postale, carte di debito, di credito o prepagate, assegni, ..):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente</b> i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni di cui all'art. 51 co. 5 del TUIR per: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ vitto;</li> <li>➢ alloggio;</li> <li>➢ viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.</li> </ul> </li> <li>• <b>sono deducibili dal reddito d'impresa e dalla base imponibile IRAP</b>, le medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.</li> </ul>
<p><b>Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti</b></p>	<p>Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con <b>contratti stipulati dall'1.1.2025</b>, il <i>fringe benefit</i> è calcolato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>50%</b> dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;</li> <li>• <b>20%</b> del suddetto importo nel caso di <b>veicoli elettrici ibridi plug in</b>;</li> </ul> <p><b>10%</b> del suddetto importo per i veicoli a batteria a <b>trazione esclusivamente elettrica</b>.</p>
<p><b>Super-deduzione per nuove assunzioni</b></p>	<p>Prorogata nel 2025 e fino al 2027 la super-deduzione introdotto nel 2024, che prevede la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di <b>nuove assunzioni a tempo indeterminato</b>, nella seguente misura: a) <b>120%</b> per tutte le assunzioni a tempo indeterminato; b) <b>130%</b> per chi assume lavoratori "svantaggiati" (quali persone con disabilità, giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile under 30, donne di qualsiasi età con almeno 2 figli minori, ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare).</p> <p>Ulteriore condizione è garantire <b>incremento occupazionale</b>, da definirsi al termine del periodo di imposta e in confronto al periodo di imposta precedente.</p>
<p><b>Nuovo requisito per la fruizione della NASpl</b></p>	<p><b>Nuovo requisito</b> contributivo per la fruizione della NASpl, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi <b>dall'1.1.2025</b>.</p> <p>Per i lavoratori che, <b>nei 12 mesi antecedenti all'evento</b> di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpl, hanno presentato <b>dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato</b>, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato <b>almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego</b>.</p> <p>Se il lavoratore si dimette da un'azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpl, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane.</p>